

# TRIBUNALE DI VELLETRI UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI

	VERBALE DI UDIENZA
٠.	Il giorno <u>07-02-2017</u> alle ore <u>9,30</u> avanti al
	Giudice dell'Esecuzione dr.RICCARDO AUDINO, assistito dal Cancelliere Assistente Giudice MATTOZZI DAVID  Per la procedura esecutiva n. 360 / 2008 R.G.ES  mm.ri C/MONNO PATRIZIA +1  sono comparsi:
	per il creditore procedente
	il quale sole de d'y l'enti meri syste d'esta
	Per. il creditors. intervenuto. Chare timone Sel in son time
J	d'Avv. (De plit, I Aw. Harin land Pins: I quale contreption finalereme delle chane timare ser a proceder combe venite in winter alle nature producie all contract de la sante alle excitat fancion e l'ammo en prime anale se comparet de la sante alle excitat fancion e l'ammo en prime il relozione e tito de l'encutionelle implicant alle trafficient contituage l'une appoint le santo parto de le altre azioni surablicari e prime tenzio una normo della elcono lata Chine azioni surablicari involte all'inde il 65 in applica zione delle surmotive di alla all'asi
	Per il debitore Monn patrizia è presenc l'Ole. Dia Pennone (r. verbole retro)
	Nonche il.C:T:U
	Nonche

65 59/16, di pongo con ozdruonza il numero complinito, Commence non implime other dest openint I ventite alles pa i antin pa determinare i relativi ulami handi le modelte di deporto delle same ricevote delle remonte e el terrine Jude, por oupliere a ser per, elle ai scodenze il sogetto incorrecto delle vente deve restituire gli oli de Concellere for utilis l'Au luz dede di fron quale prezzo have puil promes incorto il hederno prezzo dell'ultimo espirents de Veneite andots alserts. L'éla Pennanda obspessio isiaha e decraso Mindradi votificai a Tolk le paris obl proceco escenio est insisie pa l'acost net dell'isian exeri 166 bis olef più of. Rikin l'insplicabilie dell manzione indicare delle precedente, oriende pereti ell'esserge. mobliar e 2/ans ele son sufficiell i ben remide experiend of certific about de servi pu vistinore le dissue origin del processo eccesso Rilea, shalire, de pour à sièce pit exequire réplace à publich. Otella vendre per cui pouverté prispers de cui all'aris 63/6; C/c. pagion per cui occorrerable plasera l'avvenuse estilla. delle precedence execution Eu, olume in ogn cas le rulesome dial: eleveni irdical. delle procedure de pre di eschalere de chiesere orientare all Prouve even of I calo Pennedy periody incisis per l'aggress dell'issance. L'Au Kus: insti pu le prosure delle vandite

li Giudice dell'Esecuzione, preso atto di quanto sopra :

## rilevato che

R6E 360/08 UD 07-02-2017

UD 07-02-2	کر
1) manca in atti la nota di trascrizione; 2) mancano o sono irregolari gli avvisi di prima udienza; 3) manca avviso ai comproprietari; 4) manca avviso ai creditori iscritti:	
5) manca la ctu di stima per la quale l'esperto ha richiesto rituale proroga di termini per il deposito:	ei
6) risulta una precedente formalità pignoramento/domanda giudiziale/sequestr (form.n. del ) a favor	
8) è stata depositata istanza di conversione, che deve essere esaminata e trattati prima di procedere oltre; 9) è stata proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615, 617 e 619 c.p.c., dell' quale appare opportuna la trattazione congiunta; 10) è stata depositata istanza di riduzione del pignoramento che deve esseri esaminata e decisa prima di disporre la vendita del compendio pignorato; 11) i pagamenti secondo ordinanza di conversione appaiono regolari ed occorre rinviare ad altra udienza per la verifica del saldo; 12) vi sono trattative in corso e deve essere formalizzata istanza di sospensione ex art.624 bis c.p.c.;	di ta a e e
14) non si è provveduto agli incombenti di cui alla precedente ordinanza	3
15) manca o è irregolare la notifica dell'ordinanza riservata / del progetto di distribuzione a	1

16) è stata pignorata una quota indivisa e non è richiesta/non è possibile la separazione in natura;

17) sono regolari le notifiche del progetto di distribuzione alle parti non comparse:

18) sono regolari gli avvisi di cui agli articoli 569, 598, 599 e 498 c.p.c., e non vi Sono ulteriori osservazioni alla CTU di stima ex art.173 bis disposizioni di attuazione:

JAIR.

	P.Q.M.		
2) preso atto di provvedimento an assegnazione della división dispone la vene 5) dispone la vene 6) delega un prostimatore con se 7) ammette l'ese assegnazione della	ell'avvenuto versamento inte missivo alla conversione pro- e somme; ione con separata ordinanza; lita con separata ordinanza; unione del presente proce s.imm.; fessionista per la relazione parata ordinanza; utato alla conversione come o	edimento a quello recante il  preliminare e/o nomina tecnico da separata ordinanza e dispone la	feer
trancrizione del p	ignoramento/con separata ordii	orovvede alla cancellazione della nanza; per documenti a note e	
giorni	per repliche;		
dato atto,	ovvero		
e rinyia ali <sup>r</sup> udi	enza del	ore perché si provveda litore procedente/intervenuto/ della	



	TRIBUNALE DI VELLETRI	N° rge						
Udienza art.569 c.p.c.	Procedura esecutiva contro HALCINI ALFONS +1	560/00 Cron/ -574						
Vendita conside- legara	VERBALE DI UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI VENDITA <u>CON DELEGA A PROFESSIONISTA</u>	Udienza del						
profes- sionista		07-02-						
	Il Giudice dell'agentique	Part Harrison Control						
procedent sionista ex larità come vis csa udienza e dell'espert cato; sopri risponsabili valurato c per LOT per LOT	Rilevato che l'avv							
rit	ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche							
del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;  Visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c., NOMINA professionista delegato per la vendita e								
DELEGA								
al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità appresso specificate; assegna termine di mesi ventiquattro per lo svolgimento delle operazioni di vendita; visto l'art.559 comma quarto c.p.c. nomina								
<b>y</b>	custode							
de	ri beni pignorati il suddetto professionista delegato							
_ VY	OVVeto							
Platituto Vendite Giudiziarie di Velletri								
* % *	OVVETO							

05/06/2016



Ciò premesso, così determina le modalità di espletamento delle attività delegate:

### DISPONE

che il professionista delegato, oltre alle altre attività di cui all'art. 591 bis c.p.c. nella nuova formulazione,

a. ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati – almeno nei limiti del venternio anteriore alla trascrizione del pignoramento -, informando immediatamente il g.e. di eventuali incompletezze o di questioni impedienti lo svolgimento delle operazioni di vendita; provvedere; qualors i beni risultino di proprietà, anche solo in parte, di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad

b. relativamente alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, riferirsi al prezzo determinato dal G.E. nel corpo del verbale di determinazione della vendita;

c. agli adempimenti previsti dall'articolo 570 c.p.c. e, ove occorrenti, dall'articolo 576 c.p.c., secondo comma, fatto salvo quanto appresso stabilito;

d. a relazionare periodicamente al g.e. lo stato dell'attuazione della delega e comunque almeno ogni sci

alla notificazione della presente ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti di cui all'art. 498 c.p.c. non compani all'udienza ez art. 569 c.p.c.;

alla redazione dell'avviso di vendita contenente l'indicazione

della descrizione del bene e dei diritti immobilisti oggetto della vendita con gli cameni richiesti. del codice civile per l'individuszione dell'immobile ipoteceto;

del valore dell'immobile determinato a norma dell'art.568 c.p.c.

della data fissata per l'apertura delle buste nella vendita senza incanto;

del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto ex art.571c.p.c.;

dell'importo (in valore numerico) dell'offerta minima ammissibile ex art. 571 c.p.c.;

del termine non superiore a centoventi giorni per il versamento del saldo prezzo;

del rialzo minimo da effettuarsi nell'ipotesi di gara tra gli offerenti disposta ex art.573 c.p.c.; delle modalità di presentazione delle offerte;

del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima (oltre che sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle vendite pubbliche");

delle modalità di visita del compendio pignorato;

del recapito telefonico cui rivolgersi per ottenere informazioni circa la vendita;

dell'avvertimento che ogni maggiore informazione potrà essere assunta direttamente presso lo

della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; con espresso avvertimento, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento; per tali notizie si farà riferimento alla relazione di stima;



che, qualora l'aggiudicatario abbia intenzione per il versamento del saldo prezzo di fare ricorso a mutuo bancario, egli dovrà formulare apposita istanza a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito erogante;

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che essa è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; né potrà essere revocata per alcun motivos che l'immobile viene venduto libero esclusivamente de iscrizioni ipotecarie e de trascrizioni di pignoramenti e sequestri; che, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario, la liberazione dell'immobile same effettuata dal custode giudiziatio solo se occupato dal debitore o da terzi senza titolo; che ogni onere professionale e fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario ivi comprese le spese e gli onorari per cancellazione delle trascrizioni e delle
- Sarà dats pubblicità dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 591 bis n. 2 in relazione agli. artt. 570 e 490 c.p.c. nonché la comunicazione dell'avviso di vendita ai creditori e ai de-
- g. alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti di cui agli:
- h. ad avvisare che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incarato, nonché l'essme delle prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzato del
- a fissare i termini non inferiori a novanta e non superiori a centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinarias di delega per la presentazione delle offerte di sequisto senza incanto ed casminara, fiasando l'orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazio-
- ad avvisare che l'offerta non sarà efficace se l'offerente non avrà prestato cauzione, a mezzo di assegno circolare bancario o equivalente postale non trasferibile intestato al professionista delegato, in misura non inferiore al decimo del prezza proposto (vedi art. 571 comma 2 c.p.c.)
- ad avvisara che l'offerta dovrà essera depositate in busta chiusa all'esterno della quale saranno armotatifa cura del medesimo professionista ricevente o de suo delegato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;
- a stabilire che gli assegni per cauzione dovranno essere inscriti nella busta, che egli o il suo delegato - sigillerà idonesmente al momento del deposito;
- 172. alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581c.p.c.;
- n. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583 c.p.c.;
- O. sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 c.p.c.;
- P. alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579 c.p.c., secondo comma;
- q. alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai
- r. ad ordinare la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata dagli offerenti
- s. alla ricezione del saldo prezzo e degli importi necessari al pagamento degli oneri fiscali;
- alla predisposizione del decreto di trasferimento;

u. alla esecuzione delle formalità di registrazione e trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché, ed a spese e compensi a carico dell'aggiudicatario, questi ultimi non ripetibili dalla procedura e dovute secondo le ordinarie tariffe di cui al d.m. 140/12 (Tabelle A e D Notai) e succ.ve modifiche, ad accertamenti ipotecsiri successivi al pignoramento, ad accertamenti catastali successivi allo stesso, ad allinesmento catastale, ad accertamenti anagrafici e presso il Registro Imprese, all' esame della posizione fiscale, alla documentazione per agevolazioni fiscali ed all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecaria conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal piudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 586 e 164 disp.att. c.p.c.;

v. divenuts definitiva l'aggiudicazione, a depositare l'importo della cauzione e poi del saldo - detratte le spese in prededuzione - su di un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice con successiva conversione in libretto vincolato presso l'istituto di credito B., Rop. GAJAIO

individuato nell'elenco delle Banche convenzionate indicate dal G.B. secondo un criterio obiettivo di rotazione;

w. a dare in ogni caso notizis al giudice dell'esito di ogni tentativo di vendita e comunque a fissare nuovo esperimento di vendita con prezzo base ribassato fino alla metà del valore di atima dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto (ex art.591 c.p.c. come introdotto dal DIE 59/16) cora la precisazione che si fini della applicazione di detto limite si tiene conto per il computo della venditeandate deserte anche degli esperimenti di vendita svolti prima dell'entrata in vigore del citato D.L. 59/16 (art. 4, comma 1, letters h);

x. comunicare l'avviso di vendite si creditori costimiti e al debitore almeno. 45 gg. prime del termine fissato per la presentazione della offerte di acquiato senza incanto e della data fissata per l'incanto;

# Modalità di presentazione delle officie

Dovranno essere osservate le seguenti modalità di presentazione delle offerter

### Vendita senza incanto

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in buste chiusa ESCLUSIVAMENTE presso lo studio del professionista delegato entro le ore 13,00 del giorno precedente la data della vendita, ach eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato ESCLUSIVAMENTE il nome di chi deposits materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura ne il bene per cui è state fatte l'offerte ne l'ore della vendite o altre, deve casere apposts sulls bustas
- 2) l'offerts dovré contenere:
  - il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale de i beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
  - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
  - l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito ed indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
  - il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essete superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione;



l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di voletne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere in-

4) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Notaio/Avvocato delegato dott.\*\*\* - Proc. N.\*\*\*\* per un importo pari, al 10º del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti si sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione; determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabi-

6) l'importo degli oneri tributari e delle spese, determinate ai sensi del d.m. n. 227/2015 e del decreto del GE del 26 maggio 2016, sarà indicato all'aggiudicatario dopo la aggiudicazione ed esso dovrà essere versato nello stesso termine del saldo prezzo; tale circostanza dovrà essere ben evidenziata

7) l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, dedotta la cauzione, dovrà essere depositato direttamente al professionista delegato salvo vi sia precedente autorizzazione del G.E. al versamen-

in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cau-

9) qualora ricorrano giustificati motivi, Il G.E. potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro il termine non superiore a 12 mesi;

16) Le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; qualora per l'acquistra del medesimo bene sisno state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta si sensi dell'art. 573 cpc; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aurmento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita; se la gara non ha luogo o se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma dell'art. 573 cpc è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita si provvederà, ricorrendone i presupposti di cui al citato articolo, sulle istanze di assegnazione del bene presentate ai sensi dell'art: 588 epc;

11) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato nella of-

12) il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita serza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

13) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente d'all'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito, se l'atto non sarà stato stipulato dallo stesso professionista delegato, dovrà anche consegnare al professionista delegato copia dell'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il professionista delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante eroga-



zione della somma di E\*\*\*\* da parte di \*\*\*\* a fronte del contratto di mutuo a rogito \*\*\*\* del \*\*\*\* rep. \*\*\* e che le parti mutuante e mutuataria banno espresso il consense all'Iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rime borso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatta divinto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca de ceci all'allegata neta". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richieste di fiasazione di apposito appuntamento (a pene di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilmente con le esigenze del professionista delegato) entra il centesimo giorno successivo all'aggiudicazione e non sarà prorogabile per nessur motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in data anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzo;

Provveda ai sensi dell'art. 576 cpc solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 cpc

### ONERI PUBBLICITARI

1) della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale, fino all'attivazione del "Portale delle vendite pubbliche";

2) l'estratto dell'avviso di vendita, dovrà essere pubblicato in un termine non superiore a centoventi. (120) e non inferiore a quarantacinque (45) giorni prima della data fissata per la presentazione della offere per la vendita senza incanto sul quotidiano IL MESSAGGERO di Roma;

3) l'avviso, l'ordinante di vendits e copie delle relezione del C.T.U. con i reletivi ellegati, dovranno essere inscrite almeno sessanta (60) giorni prima della sesdenza del termina per la presentazione della offerte nella venditz senza incanto e fino al giorno della gara www.astegndizisrie.it. La stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunsle.velletri.giustizia.it.

4) a richiesta del delegato e del procedente e previa autorizzazione del G.E., per gli immobili di maggiore interesse, sarà realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. "Virtual Tour 360° ", che sarà reso fruibile su www.astepiudiziarie it e sul sito web del Tribunale.

Tutti gli adempimenti pubblicitari, ad eccezione dell'affissione all'albo del Tribunale, saranno curati dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. a cui il professionista delegato dovrà far pervenire la richiesta, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti, almeno settanta (70) giorni prima dell' termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto.

La richiesta, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità firmato a cura del professionista delegato, potrà essere effettuata tramite 1) e-mail all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it: 2) invio telematico della documentazione mediante la funzionalità disponibile nell'area riservata presente sul sito www.astegiudiziarie.it: 4) consegna a mano al referente di Aste Giudiziarie presso la cancelleria esecuzioni immobiliari nei giorni di martedi e giovedi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Il testo dell'inserzione sul quotidiano, sarà redatto dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed approvato dal professionista incaricato, e conterrà unicamente i seguenti dati: 1) Comune ove è situato l'irrmobile 2) Numero lotto 3) Quartiere, frazione, località, ecc. 4) Via, piazza, ecc. 5) Tipologia (appaxtamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.) 6) Camtteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.) 7) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 8) Condizione (libero, occupato,

dal debitore/da terzi) 9) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 10) Ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto 11) Ammontare dell'offerta minima ammissibile ex art. 571 cpc 12) Termine per la presentazione delle offerte 13) Data, luogo ed ora della gara 14) Nominativo e recapito telefonico del Professionista Delegato alla vendita 15) Nominativo e recapito telefonico del Custode 16) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e siti internet 17) Numero R.G.E. della

Il professionista delegato dovrà aver cura, sotto la propria responsabilità, di:

- 1. prendere immediato contatto con la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., ove sia stato autorizzato il Virtual Tour 360°, concordando l'accesso congiunto con il custode giudiziario nominato per la realizzazione, a cura della stessa Società, del Virtual Tour 360° del compendio pignorato (od in alternativa, ove nominato custode giudiziario altro soggetto richiedere a quest'ultimo di contattare immediatamente Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.);
- 2. trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendizi in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
- 3. verificare la correttezza della pubblicità su internet e su carta stampata, richiedendo il più presto possibile alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. eventuali modifiche da effettuare;
- 4. inserire l'esito di ciascun esperimento di vendita sul sito web www.astegiudiziarie it entro il giorno successivo ello stesso, seguendo le istruzioni riportate nella e-mail tli richiesta esito inviara da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. il giorno fissato per la vendita.

Il professionista delegato acquisirà entro la data fissata per la vendita i giustificativi attestanti l'avvenuta pubblicità, disponibili direttamente all'interno dell'area riservata del sito web www.astegiudiziaric.it. Le fatture relative agli oneri pubblicitari (aste Giudiziarie, Virtual Tour 360°, Piemme S.p.A.) saranno inviate direttamente al delegato che provvederà al pagamento con l'utilizzo del fondo spese di cui ap-

În caso di essurimento del fondo spese; come appresso determinato e corrisposto, il professionista delegato, è autorizzato a prelevare le somme necessarie alla pubblicazione dell'avviso di vendita direttamentada quella apprese alla procedura esecutiva e depositate sul conto comente da lui acceso. Ove non siamo disponibili somme o esse risultino insufficienti, inviterà il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti muniti di titolo esecutivo) a corrispondere entro un termine da lui stabilito nora inferiore a quarantacinque giorni- quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrare il deposito, egil ne darà tempestiva informazione al Tribunale il quale fisserà l'udienza per l'audizione della parti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza, anche ex art. 164 bis disp.art. c.p.c., ove ricorra disinteresse del ceto creditorio a dare impulso alla procedura.

## PUBBLICITA' INTEGRATIVA

Il creditore pignorante ed i creditori intervenuti sono autorizzati a dare pubblicità della vendita nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, purche nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e dignità del debitore esecutato e delle parti della procedura nel periodo compreso tra la data della vendita ed i novanta giorni anteriori ad essa. Le spese e gli oneri relativi a tali ulteriori forme pubblicitarie rimarranno ad esclusivo carico delle parti che li hanno sostenuti e non saranno rimborsabili dalla procedura esecutiva.



Ricevuto il saldo prezzo il professionista delegato dovrà tempestivamente trasmettere al giudice dell'esecuzione per la sottoscrizione la bozza del decreto di trasferimento da lui predisposta unitamente 2: 1) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata dato avviso della vendita nonché della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la prescritta inserzione dell'annuncio di vendita; 4) dichiarazione sottoscritta da cui si evinca che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicitari imposti dal Tribunale, ha provvectuto alle notifiche precettate ed ha ricevuto, entro il termine imposto, quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 5) copia del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale, se previsto dalla legge.

Il decreto dovrà: 2) essere redatto su carta uso bollo (non su fogli separati successivamente congiunti); b) indicare espressamente la provenienza dell'immobile in favore del debitore esecutato; c) non prevedere cancellazioni di formalità diverse da quelle di cui all'art.586 c.p.c. (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti) salvo specifica preventiva autorizzazione del giudice, caso per caso, per le altre eventualità (sequestri conservativi e sentenze dichiarative di fallimento); d) contenere ordine di cancellazione di tutte le suddette formalità esistenti fino al momento della redazione del decreto di trasferimento; trasmettere senza indugio – nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – al giudice dell'esecuzione il fascicolo, ove ritirato.

Non appena l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva, il professionista delegato, se custode del compendio immobiliare pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile ed ad informare il giudice ai fini dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione; in tal caso, provvederà ad intimare a coloro che occupano l'immobile (se non muniti di titolo opponibile alla procedura) il rifascio del bene fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la consegna delle chiavi e la forma-le immissione in possesso. Decorso inutilmente tale termine, qualora, non vi sia stato spontaneo adempirmento, il professionista delegato ne renderà immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla nomina di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascio.

- Il professionista delegato rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla parcella delle spese, competenze e degli onorari maturati redatta ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015 n.227 e del provvedimento di questo G.E. del 26 maggio 2016, nonché il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode.
- Contestualmente (ove non vi abbia già provveduto) provvederà a versare presso la cancelleria del Tribunale, con le modalità da queste indicate tutte le somme percepite trattenendo esclusivamente le somme di spettanza come da liquidazione del GE.
- Nel caso appresso indicato sub "Progetto di distribuzione", in cui è onerato di predisporre il progetto di distribuzione, il delegato è autorizzato a versare al creditore fondiario assistito da ipoteca di primo grado, ex art. 41 TULB, un importo pari al sessanta per cento del ricavato, salvo conguaglio in sede di approvazione del progetto di distribuzione.
- Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti, e successivamente fisserà una nuova vendita del compendio immobiliare pignorato al prezzo base pari all'ultimo prezzo base stabilito.
- Qualora appaia probabile che non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, il professionista delegato sopenda le operazioni di vendita e lo segnali al G.E. per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art.164 bis disposizioni di attuazione del codice di procedura.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE



Riscosso il prezzo il Delegato provvederà a redigere il progetto di distribuzione qualora esso appaia di facile compilazione (come nel caso di unico creditore o di creditore fondiario di primo grado il cui credito assistito da privilegio – detratte le spese in prededuzione- assorba l'intero ricavato) e lo trasmetterà al G.E. entro sessanta giorni, per la fissazione dell'udienza di discussione.

Qualora il progetto non appaia di facile soluzione, il delegato rimetterà entro trenta giorni le somme riscosse alla cancelleria ed il GE provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predisposto dallo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

Visti gli articoli 90 e 95 c.p.c.,

#### DETERMINA

a) in € 3.000/00 l'anticipo per le spese che il creditore procedente /richiedente la vendita dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza, salvo conguaglio e ripetizione con il privilegio previsto dalla legge a carico della procedura.

Qualora entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista delegato non abbia ricevuto alcun acconto egli dovrà informarne il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare udienza di comparizione delle parti al fine di adottare le decisioni più opportune alla prosecuzione della procedura.

b) In Euro 500/00 l'acconto che il procedente / richiedente la vendita dovrà versare al custode nominato, autorizzandolo fin d'ora alla apertura di un libretto di risparmio presso lo stesso istituto bancario di cui sopra (pag.4 lett. V).

#### AUTORIZZA

il professionista delegato:

- a) ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;
- b) ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- c) a richiedere ai creditori ulteriori anticipi disposte in caso di insufficienza dei precedenti acconti,

Dispone, infine, che: il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio, e dell'originale della perizia di stima previo rilascio di copia della medesima ove non
presente già in atti anche su supporto informatico, comunicando in modo idoneo alle parti giomo, ora,
luogo, e modalità in cui il predetto fascicolo potrà essere consultato ed, a partire da quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite
all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto.

Velletri, all'udienza del

IL CANCELLIERE

SSISTENTE GIVDIZIANO

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dott. Riccardo Audino